

5 febbraio 2010

## SEGNALAZIONE SCADENZE

In allegato si segnalano i seguenti adempimenti, in scadenza nel mese di **febbraio**, nonché quelli in scadenza il **1° marzo**:

**1°.2.2010 – Modello VR/2010 per la richiesta di rimborso del credito IVA 2009**

**16.2.2010 – Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR**

**Dichiarazione di consolidamento IVA Mod. 26 da parte delle società controllanti**

**Versamento acconto e conguaglio premio INAIL**

**Dichiarazione retribuzioni all'INAIL**

**1°.3.2010 – Consegna certificazioni dei sostituti d'imposta**

**Comunicazione annuale dati IVA**

**Scudo fiscale**

**Comunicazione dell'opzione per la modalità di determinazione dell'imponibile IRAP da parte delle società di persone e delle imprese individuali in contabilità ordinaria**


Per ciascun adempimento segnalato sono indicati in allegato la data di scadenza, le fonti normative di riferimento e le modalità applicative, nonché le precedenti circolari *Informazioni fiscali* che contengono approfondimenti sul punto specifico.

Si ricorda che le *Informazioni fiscali* richiamate nel testo possono essere consultate dai clienti dello Studio sul sito Internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com)

Cordiali saluti



Mario Difino



Valentina Sermarini

Allegato

10Info02

**1°.2.2010 | Modello VR/2010 per la richiesta di rimborso del credito IVA 2009**

*Decorre* il termine per la presentazione del modello VR/2010 relativo alla richiesta di rimborso IVA con riferimento all'anno 2009.

Il modello va presentato in duplice copia all'agente della riscossione competente per domicilio fiscale del contribuente, sia da parte dei soggetti passivi residenti sia da parte di quelli non residenti identificati in Italia direttamente o tramite il rappresentante fiscale.

Una delle due copie è inviata da parte dello stesso agente all'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, che provvede ad eseguire gli accertamenti in merito all'esistenza del credito e dei presupposti del diritto al rimborso. A differenza di quanto previsto dal D.L. 1°.7.2009, n. 78 in relazione alla *compensazione* dei crediti IVA (v. *Informazioni fiscali 7.1.2010*), per presentare la richiesta di *rimborso* non è necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale IVA, né il visto di conformità. ▲

**16.2.2010 | Saldo imposta sostitutiva rivalutazione TFR**

Scade il termine per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva dell'11% sulla rivalutazione del TFR, da parte dei sostituti d'imposta ai sensi dell'art. 11, D.Lgs. 18.2.2000, n. 47 (vedi *Informazioni fiscali 3.12.2009*).

L'imposta deve essere versata mediante modello F24 utilizzando il codice 1713 e imputata a riduzione del fondo TFR. ▲

**16.2.2010 | Dichiarazione di consolidamento IVA Mod. 26 da parte delle società controllanti**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione, da parte delle società controllanti, dell'intenzione di avvalersi della facoltà di consolidare i versamenti IVA per l'anno solare 2010 ai sensi dell'art. 3, D.M. 13.12.1979. La facoltà di effettuare il consolidamento IVA spetta alle società che hanno esercitato il controllo sin dall'inizio dell'anno solare precedente.

La dichiarazione IVA Mod. 26 deve essere presentata in forma cartacea alle Agenzie delle entrate competenti in relazione al domicilio fiscale proprio e a quello delle società consolidate, e deve essere sottoscritta anche dai rappresentanti di queste ultime. ▲

**16.2.2010 | Versamento acconto e conguaglio premio INAIL**

Scade il termine per il versamento dell'acconto del premio assicurativo INAIL per l'anno in corso e dell'eventuale conguaglio relativo all'anno precedente.

Il versamento deve essere effettuato mediante modello F24, sezione *Altri enti previdenziali ed assicurativi – INAIL*. ▲

<b>16.2.2010</b>	<b>Dichiarazione retribuzioni all'INAIL</b>
------------------	---

Scade il termine di presentazione all'INAIL della dichiarazione su *supporto cartaceo* delle retribuzioni corrisposte nell'anno 2009.

La dichiarazione può essere trasmessa *in via telematica* o presentata su *supporto magnetico* entro il 16 marzo 2010. ▲

<b>1°3.2010</b>	<b>Consegna certificazioni dei sostituti d'imposta</b>
-----------------	--

Scade il termine per la consegna, da parte dei sostituti d'imposta, delle certificazioni delle somme e dei valori corrisposti e delle ritenute operate nell'anno 2009 ai sensi dell'art. 4, D.P.R. 22.7.1998, n. 322. La scadenza è prorogata al 1° marzo poiché il termine ordinario del 28 febbraio cade di domenica.

Tali certificazioni sono rappresentate principalmente da:

*1. Certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle indennità di fine rapporto soggette a tassazione separata*

Esse devono essere rilasciate utilizzando lo schema di certificazione unica ai fini fiscali e contributivi, *Mod. CUD 2010*, approvato dall'Agenzia delle entrate con Provvedimento 15.1.2010. Il *Mod. CUD 2010* con le relative istruzioni è disponibile all'indirizzo Internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

*2. Certificazioni relative agli utili societari ed agli altri proventi equiparati (CUPE)*

Esse devono essere rilasciate utilizzando lo schema di certificazione approvato dall'Agenzia delle entrate con Provvedimento 21.12.2009 e reperibile con le relative istruzioni all'indirizzo Internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)

Tali certificazioni possono essere redatte anche con veste grafica diversa da quella approvata, purché contengano tutti i dati previsti nello schema approvato dall'Amministrazione finanziaria, esposti nella sequenza in esso prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del campo. E' altresì consentita la sottoscrizione mediante sistemi di elaborazione automatica.

INFORMAZIONI FISCALI 5.2.2010

---

Lo schema di certificazione in esame **deve** essere utilizzato per l'attestazione degli importi in qualunque forma corrisposti a soggetti residenti a decorrere dal 1° gennaio 2009, a titolo di:

- utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato;
- proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) TUIR, da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) TUIR.

Sono esclusi da certificazione gli utili ed altri proventi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.

Inoltre, la certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che abbiano percepito utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva (nella misura del 27% o dell'1,375%), anche in misura convenzionale, e utili ai quali si applica il c.d. regime *madre-figlia* di cui all'art. 27-bis del menzionato DPR n. 600/1973.

Sono **tenuti al rilascio** della certificazione:

- *società emittenti* che abbiano corrisposto direttamente gli utili e proventi equiparati
- *soggetti terzi* intervenuti nella riscossione degli utili o proventi equiparati (es. banca o altro sostituto d'imposta)

Il modello richiede l'indicazione separata dell'importo dei dividendi e dei proventi ad essi equiparati, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Infatti, il D.M. 2.4.2008 ha disposto che – agli effetti dell'applicazione degli artt. 47 e 59 del TUIR – i dividendi e proventi equiparati, se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%, mentre resta ferma la precedente percentuale del 40% per gli utili e proventi equiparati prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

### 3. *Certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo e alle provvigioni*

Queste ultime certificazioni possono essere rilasciate in forma libera. ▲

## INFORMAZIONI FISCALI 5.2.2010

**1°3.2009 Comunicazione annuale dati IVA**

Scade il termine di presentazione in via telematica della comunicazione annuale dei dati IVA relativi all'anno 2009 istituita dall'art. 9, DPR 7.12.2001, n. 435, (vedi *Informazioni fiscali 8.1.2003*). La scadenza è prorogata al 1° marzo poiché il termine ordinario del 28 febbraio, previsto dall'art. 8-*bis*, D.P.R. 322/1998, cade di domenica.

La comunicazione deve essere presentata anche dai contribuenti che non hanno effettuato operazioni imponibili. Sono, invece, esonerati dall'obbligo di comunicazione:

- i contribuenti che per l'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all' articolo 10, DPR 633/1972, salvo che non abbiano registrato operazioni intracomunitarie
- i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale IVA ai sensi di specifiche disposizioni normative
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali
- le persone fisiche che hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 25.000
- i soggetti che presentano entro il 1° marzo 2010 la dichiarazione annuale IVA separata.

L'omissione della comunicazione o l'invio della stessa con dati incompleti o inesatti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 a 2.065 Euro, prevista dall'art. 11, D.Lgs. 471/1997, richiamato dall'art. 8-*bis*, c. 6, DPR 322/1998. ▲

**1°3.2010 Scudo fiscale**

Scade il termine per il rimpatrio o regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato (c.d. *scudo fiscale*) alla data del 31 dicembre 2008 senza aver osservato gli obblighi dichiarativi previsti dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla L. 4 agosto 1990, n. 227 (c.d. *monitoraggio fiscale*).

Ai sensi dell'art. 13-*bis*, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dal D.L. 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141 gli adempimenti richiesti sono i seguenti:

- rimpatrio in Italia delle attività finanziarie o patrimoniali detenute all'estero ovvero regolarizzazione delle stesse se tali attività sono detenute in Stati aderenti allo Spazio economico europeo o in altro paese che garantisca un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (c. d. *white list*);
- presentazione di dichiarazione riservata per il tramite di intermediari abilitati;
- versamento dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali.

L'art. 1, D.L. 194/2009 (c.d. *decreto milleproroghe*) ha stabilito che l'imposta

straordinaria si applica nella misura del 6% dell'importo delle attività indicate nella dichiarazione riservata per le attività regolarizzate entro il 28 febbraio 2010 e nella misura del 7% per le attività regolarizzate entro il 30 aprile 2010. ▲

<b>1°3.2010</b>	<b>Comunicazione dell'opzione per la modalità di determinazione dell'imponibile IRAP da parte delle società di persone e delle imprese individuali in contabilità ordinaria</b>
-----------------	---

Scade il termine per la presentazione in via telematica, da parte delle società di persone e delle imprese individuali in contabilità ordinaria, dell'opzione per la determinazione del valore della produzione netta per il periodo d'imposta 2010 secondo le regole previste per le società di capitali ed enti commerciali (art. 5-bis, c. 2, D.Lgs. 446/1997, aggiunto dall'art. 1, c. 50, L. 244/2007, *Legge Finanziaria 2008*).

L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e si rinnova tacitamente per un ulteriore triennio, a meno che l'impresa non eserciti la revoca dell'opzione precedentemente comunicata.

In caso di revoca, il valore della produzione netta si determina secondo le regole proprie delle società in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, c. 3, TUIR, nonché delle persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'art. 55, TUIR, per almeno un triennio, al termine del quale la revoca stessa si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio, salvo presentazione di un'ulteriore opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole previste per le società di capitali ed enti commerciali.

Le modalità e i termini di esercizio dell'opzione sono stati stabiliti con Decreto 31 marzo 2008 del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sul sito internet dell'Agenzia delle entrate [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) è disponibile il Modello per l'esercizio dell'opzione nonché il software COMIRAP per la trasmissione telematica dei dati in esso contenuti.

▲

\* \* \*

10Info02

MD/VS

Le *Informazioni fiscali* sono riservate ai clienti dello *Studio Piccoli, Difino & Associati*. Esse illustrano alcuni provvedimenti fiscali di particolare interesse e segnalano le principali scadenze tributarie *annuali*. L'elenco delle principali scadenze tributarie *mensili* è a disposizione dei clienti dello Studio sul sito internet [www.pdctax.com](http://www.pdctax.com).

Le *Informazioni fiscali* e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo *Studio Piccoli, Difino & Associati* non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle circolari informative. I clienti che necessitano di un parere professionale circa gli argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.